

PROVINCIA DI NOVARA

**CONVENZIONE CON L'“ASSOCIAZIONE TERRA MATER” PER LA
SORVEGLIANZA E L'ASSISTENZA ALLA GESTIONE DEL CENTRO DI
CONFERIMENTO COMUNALE – CIG ...**

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno ... del mese di ..., presso il municipio di Fara Novarese sono presenti:

il **Comune di FARA NOVARESE**, con sede in Fara Novarese, Piazza Libertà n. 16, C.F. 00429030034, che per brevità sarà di seguito denominato “Comune”, in nome e per conto del quale agisce Depaoli Giampietro, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico, giusto provvedimento Presidenziale di nomina a Responsabile dell'Area tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 97, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., a firma del Presidente dell'Unione Novarese 2000 cui sono trasmesse le funzioni dell'Ufficio tecnico comunale, e

l'“**ASSOCIAZIONE TERRA MATER ONLUS**”, con sede in Fara Novarese, Piazza Libertà 20, C.F. 02073030039, nella persona del legale rappresentante Panigoni Giuseppe, nato a Caltignaga (NO) il 13/05/1947, in forza della facoltà conferitagli dallo statuto, in seguito per brevità denominata “Associazione”.

Detti comparenti,

Premesso

che il Comune è proprietario dell'Area Ecologica con accesso situato in Via Marconi n. 34, Fara Novarese;

che l'Associazione è regolarmente iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale del Piemonte, istituito presso la C.C.I.A.A. di Torino, n. iscrizione TO14112, con deliberazione del 07/12/2010, pertanto opera nel rispetto

di tutte le vigenti normative statali e regionali in tema di gestione dei Centri di raccolta dei rifiuti;

convengono e stipulano quanto nel seguito.

Art. 1 – Premessa.

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Oggetto della convenzione.

Il Comune affida all'Associazione la custodia ed il supporto alla gestione dell'Area Ecologica di cui in premessa.

L'impianto è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, perfettamente noti all'Associazione, in quanto già immessa nella gestione del sito in virtù di specifica convenzione stipulata in data 07/03/2007, n. rep. 68.

Il Comune garantisce, comunque, che tutti gli impianti elettrici, edili, idraulici, ecc., sono stati realizzati e mantenuti nel rispetto delle normative di sicurezza esistenti in materia e che le migliorie, gli ampliamenti o le modifiche tutte saranno realizzati nel rispetto di tutte le vigenti normative tecniche e di sicurezza.

Art. 3 – Finalità.

Finalità della convenzione sono la custodia ed il supporto alla gestione dell'Area Ecologica, finalizzata al corretto svolgimento della raccolta differenziata nel paese.

L'Associazione dovrà svolgere tale attività in modo corretto, usando la prudenza e la diligenza specifiche richieste per le attività in discorso e nel rispetto di tutte le normative in materia, tenuto conto, altresì, che la medesima è iscritta all'apposito Albo, per cui ha piena conoscenza di tutte le normative statali e regionali relative e degli obblighi ad esse connessi.

L'Associazione dovrà, inoltre, osservare tutte le norme di sicurezza, di igiene, il regolamento comunale e le disposizioni di legge in materia, applicabili e

compatibili con la natura dell'impianto in oggetto.

Art. 4 – Durata.

La presente convenzione ha durata di anni dieci a decorrere dalla data odierna.

Alla scadenza non è previsto il tacito rinnovo.

Esclusivamente per i motivi di pubblica utilità o per intervenute modifiche normative che non consentano la prosecuzione del rapporto, l'Amministrazione potrà risolvere definitivamente o sospendere temporaneamente la vigenza della convenzione, senza che ciò comporti alcun diritto di risarcimento per la Associazione.

Art. 5 – Obblighi dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a:

- a) prestare la propria attività per la sorveglianza ed il supporto alla gestione dell'Area Ecologica, sovrintendendo al conferimento dei rifiuti presso il centro ed al corretto stoccaggio differenziato dei rifiuti;
- b) provvedere alla pulizia dell'Area Ecologica, compresa l'Area pertinenziale esterna.
- c) mantenere l'impianto in perfetto stato di efficienza e conservazione, nei limiti delle proprie capacità, della propria organizzazione e delle proprie competenze, così da poterlo riconsegnare al Comune, al termine della convenzione, in perfetto stato di funzionalità.

Art. 6 – Obblighi del Comune.

Sono a carico del Comune la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area e degli impianti e le necessarie migliorie.

Il Comune è, inoltre, tenuto a versare il corrispettivo di cui al successivo art. 7 entro trenta giorni dalla presentazione della fattura da parte dell'Associazione,

fermo restando che la medesima sarà presentata dopo il 30 Giugno in riferimento all'anno corrente.

Art. 7 – Corrispettivo.

In considerazione delle finalità statutarie dell'Associazione il corrispettivo è commisurato esclusivamente ai costi che l'Associazione deve sostenere al fine di garantire le necessarie attività amministrative, le polizze assicurative e l'adeguamento delle dotazioni dei propri addetti alle norme relative alla sicurezza. Detto corrispettivo è stabilito, pertanto, in un importo annuale di € 1.400,00 (Euro millequattrocento/00), oltre i.v.a. di legge, da rivalutare annualmente in base al coefficiente ISTAT dei prezzi al consumo.

Art. 8 – Apertura dell'impianto.

L'Associazione si impegna ad aprire al pubblico l'Area Ecologica secondo gli orari che saranno stabiliti dall'Amministrazione, nel limite massimo di otto ore settimanali.

Art. 9 – Responsabilità.

Il Comune provvede a stipulare apposita polizza assicurativa a garanzia dell'immobile sede dell'impianto, al fine di tutelare i rischi verso terzi derivanti dallo stesso e gli episodi di furto, incendio, danneggiamento.

L'Associazione esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone impiegate durante lo svolgimento dell'attività non direttamente imputabili alle condizioni dell'immobile.

A tal fine l'Associazione cura la stipulazione delle necessarie polizze assicurative.

Art. 10 – Risoluzione.

In caso di inadempimento a quanto disposto nella presente convenzione ognuna delle parti potrà dichiarare la risoluzione della stessa con effetto immediato, salvo

comunque il diritto al risarcimento di eventuali danni patiti a causa di imprudenza, imperizia o negligenza di persone incaricate dalla controparte.

Qualora l'Associazione intenda recedere dalla presente convenzione prima della scadenza, deve darne comunicazione mediante lettera raccomandata con preavviso di almeno sessanta giorni.

Art. 11 – Autofinanziamento dell'Associazione.

L'Associazione, al fine di vendere, per finanziare il perseguimento dei propri fini istituzionali, attraverso i canali legalmente previsti, materiali ferrosi e metallici, nonché altri materiali recuperati che possano essere nuovamente impiegati, ha facoltà di ricevere in consegna gli stessi prima del conferimento in discarica.

Art. 12 – Tracciabilità dei pagamenti.

Ai sensi dell'art.3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, tutti i pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a.; inoltre, i subappaltatori e i subcontraenti devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali destinati alle commesse pubbliche; l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

L'“Appaltatore” ha l'obbligo di comunicare a qusta stazione appaltante, tempistivamente e , comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di

essi. E' fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, e la risoluzione *de iure* di ogni effetto del medesimo, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le sopradette norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 13 – Disposizioni finali.

Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto;

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e le spese inerenti saranno a carico della parte interessata.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Comune

L'Associazione

.....

.....